



Comune di RIVAROLO MANTOVANO
Provincia di Mantova

REGOLAMENTO
DELLE
ENTRATE COMUNALI

INDICE

TITOLO I **Disposizioni generali**

<i>Art.1 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente</i>	<i>pag.4</i>
<i>Art.2 Informazione del contribuente</i>	<i>pag.4</i>
<i>Art.3 Conoscenza degli atti e semplificazione</i>	<i>pag.4</i>
<i>Art.4 Chiarezza e motivazione degli atti</i>	<i>pag.5</i>
<i>Art.5 Tutela dell'integrità patrimoniale</i>	<i>pag.5</i>
<i>Art.6 Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente</i>	<i>pag.5</i>
<i>Art.7 Interpello del contribuente</i>	<i>pag.6</i>
<i>Art.8 Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali</i>	<i>pag.6</i>
<i>Art.9 Garante del contribuente</i>	<i>pag.7</i>
<i>Art.10 Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali</i>	<i>pag.7</i>
<i>Art.11 Oggetto e scopo del regolamento</i>	<i>pag.7</i>
<i>Art.12 Limiti della potestà regolamentare</i>	<i>pag.7</i>

Titolo II **Entrate comunali**

<i>Art.13 Individuazione delle entrate</i>	<i>pag.8</i>
<i>Art.14 Regolamenti per tipologie di entrate</i>	<i>pag.8</i>
<i>Art.15 Aliquote tariffe e prezzi</i>	<i>pag.8</i>
<i>Art.16 Agevolazioni riduzioni ed esenzioni</i>	<i>pag.8</i>

Titolo III **Gestione delle entrate**

<i>Art.17 Soggetti responsabili delle entrate</i>	<i>pag.8</i>
<i>Art.18 Attività di verifica e controllo</i>	<i>pag.9</i>
<i>Art.19 Poteri ispettivi</i>	<i>pag.9</i>
<i>Art.20 Attività di accertamento liquidazione e sanzionatoria</i>	<i>pag.9</i>
<i>Art.21 Sanzioni</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.22 Interessi</i>	<i>pag.10</i>

Titolo IV **Attività di riscossione**

<i>Art.23 Forme di riscossione</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.24 Sospensione e dilazione del versamento</i>	<i>pag.11</i>
<i>Art.25 Rimborsi</i>	<i>pag.11</i>
<i>Art.26 Importi minimi</i>	<i>pag.11</i>
<i>Art.27 Compensazione</i>	<i>pag.12</i>
<i>Art.27/bis Ravvedimento Operoso</i>	<i>pag.12</i>

Titolo V
Attività contenziosa e strumenti relativi

<i>Art.28 Tutela giudiziaria</i>	<i>pag.12</i>
<i>Art.29 Esercizio dell'autotutela</i>	<i>pag.12</i>
<i>Art.30 Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato</i>	<i>pag.12</i>
<i>Art.31 Accertamento con adesione</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art.32 Accertamento con adesione su iniziativa dell'ufficio</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art.33 Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art.34 Definizione mediante accertamento con adesione</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art.35 Adesione degli atti di imposizione</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art.36 Conciliazione giudiziale</i>	<i>pag.14</i>

Titolo VI
Disposizioni transitorie e finali

<i>Art.37 Disposizioni finali</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art.38 Disposizioni transitorie</i>	<i>pag.14</i>

Titolo I

Disposizioni generali

<p><u>ARTICOLO 1</u> Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente".2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l'oggetto del titolo del provvedimento medesimo.4. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.5. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.6. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
<p><u>ARTICOLO 2</u> Informazione del contribuente</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.
<p><u>ARTICOLO 3</u> Conoscenza degli atti e semplificazione</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Gli uffici del Comune devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.2. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.3. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed

	<p>informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.</p> <p>5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.</p>
<p><u>ARTICOLO 4</u> Chiarezza e motivazione degli atti</p>	<p>1. Gli atti del funzionario responsabile del tributo sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art.6 del D.Lgs. 26/01/01 n.32, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario.</p> <p>2. Gli atti devono tassativamente indicare:</p> <p>a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;</p> <p>b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;</p> <p>c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;</p> <p>d) sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.</p> <p>3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.</p>
<p><u>ARTICOLO 5</u> Tutela dell'integrità patrimoniale</p>	<p>1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.</p> <p>2. Il comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.</p> <p>3. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge 212 del 27 luglio 2000.</p>
<p><u>ARTICOLO 6</u> Tutela dell'affidamento e della buona fede.</p>	<p>1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.</p> <p>2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune,</p>

<p>Errori del contribuente</p>	<p>ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.</p> <p>3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.</p>
<p><u>ARTICOLO 7</u> Interpello del contribuente</p>	<p>1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.</p> <p>2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, si riferisce esclusivamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro sessanta giorni dalla sua proposizione, si intende che il Funzionario Responsabile concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.</p> <p>3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.</p> <p>4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.</p> <p>5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.</p>
<p><u>ARTICOLO 8</u> Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali</p>	<p>1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.</p> <p>2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.</p> <p>3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.</p> <p>4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.</p> <p>5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può</p>

	<p>superare i dieci giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori dieci giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.</p> <p>6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.</p>
<p><u>ARTICOLO 9</u> Garante del contribuente</p>	<p>1. Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge 212 del 27.7.2000, il Comune può nominare per l'esercizio di tali funzioni, nell'ambito delle facoltà accordate dalla legge al Comune per i tributi di cui è soggetto attivo, apposito Garante del contribuente.</p> <p>2. La figura del Garante indicata nel comma precedente è aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella prevista dall'art. 13 della Legge 212/2000.</p> <p>3. Il Consiglio Comunale si riserva, con successivo atto regolamentare, di individuare i criteri, la modalità di scelta, la durata in carica e la competenza alla nomina di tale figura, anche sulla base di eventuali prescrizioni che dovessero pervenire dalle istruzioni ministeriali in materia.</p>
<p><u>ARTICOLO 10</u> Diritti del soggetto obbligato delle entrate patrimoniali del Comune</p>	<p>1. Le disposizioni di cui agli artt.1-2-3-4-5-6-7-8-9 del presente Titolo, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.</p> <p>2. Nel caso di assenza del funzionario responsabile del tributo o nel caso di entrate di natura patrimoniale, le funzioni ad esso sanzionate sono attribuite al funzionario responsabile del servizio o dell'Ufficio.</p> <p>3. Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del responsabile dell'Ufficio o del servizio, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente capo del regolamento.</p>
<p><u>ARTICOLO 11</u> Oggetto e scopo del Regolamento</p>	<p>1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di Rivarolo Mantovano con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.</p> <p>2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.</p>
<p><u>ARTICOLO 12</u> Limiti alla potestà regolamentare</p>	<p>1. Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.</p>

Titolo II

Entrate comunali

<p><u>ARTICOLO 13</u> Individuazione delle entrate</p>	<p><u>Definizione delle entrate tributarie</u> Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.</p> <p><u>Definizione delle entrate patrimoniali</u> Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.</p>
<p><u>ARTICOLO 14</u> Regolamenti per tipologie di entrate</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.2. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.3. Il presente regolamento e i regolamenti che disciplinano singole entrate debbono essere comunicati al ministero delle finanze entro 30 gg. dall'approvazione, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla G. U.
<p><u>ARTICOLO 15</u> Aliquote, tariffe e prezzi</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.
<p><u>ARTICOLO 16</u> Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

Titolo III

Gestione delle entrate

<p><u>ARTICOLO 17</u> Soggetti responsabili delle entrate</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.3. In particolare il Funzionario Responsabile:<ol style="list-style-type: none">a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
---	---

	<p>c) cura il contenzioso tributario; d) dispone i rimborsi;</p> <p>4. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;</p> <p>5. Esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.</p> <p>6. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate.</p>
<p><u>ARTICOLO 18</u> Attività di verifica e controllo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate. 2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13. 3. In particolare il responsabile deve evitare, ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati. 4. Il Responsabile, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio. 5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste negli art 30 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2001, n. 267, secondo le indicazioni dettate nel Piano Risorse e Obiettivi., in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs 446/97. 6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del Piano Risorse e Obiettivi ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento. 7. Nell'attività di verifica e di controllo l'Ufficio si avvale prioritariamente dei dati ed dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale. 8. Gli uffici del Comune debbono trasmettere all'Ufficio Tributi copia dei documenti utili per l'espletamento delle funzioni di accertamento. 9. In particolare, i soggetti privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati dal procedimento di rilascio autorizzazioni o concessioni (edilizie, certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche) e comunque. Di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata. 10. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon esercizio dell'azione di accertamento.
<p><u>ARTICOLO 19</u> Poteri ispettivi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate. 2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

ARTICOLO 20

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
 2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
 3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
 4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
 5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
 6. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.
- 6/bis. Le spese di notifica e/o postali sono comunque a carico dei soggetti inadempienti**
7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.
 8. L'eventuale affidamento a terzi non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

ARTICOLO 21

Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

ART.22

Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Titolo IV

Attività di riscossione

ARTICOLO 23

Forme di riscossione

1. Avvalendosi delle facoltà concesse dall'art.52 del D.Lgs n.446/1997 e dall'art.36 della legge n.388 del 2000, il Comune nell'intento di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione spontanea dei propri tributi se non diversamente previsto dalla legge, può effettuare la riscossione delle entrate tramite: l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.

2. Il procedimento di riscossione indicato nel precedente comma non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante F24 nel caso in cui ciò sia stato consentito espressamente dalla legge.
3. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
4. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
5. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.

ARTICOLO 24
Sospensione e dilazione del versamento

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate, di pari importo, fino ad un massimo di **12**, nell'arco massimo di 1 anno. La cadenza ed il termine di scadenza delle singole rate è stabilita dall'ufficio, con l'atto di accoglimento in ragione della miglior gestione amministrativa della pratica specifica.
4. In caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art.22. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.
5. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 3 e 4 del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.

ARTICOLO 25
Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.

ARTICOLO 26
Importi minimi

3. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, il versamento del tributo o della sanzione tributaria o del rimborso, non è dovuto qualora l'ammontare non superi € ~~16,53~~ **16,00**. L'importo minimo non deve intendersi come franchigia.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
4. Per il versamento non dovuto ad inadempimento, l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito dai singoli regolamenti che disciplinano l'entrata.

ARTICOLO 27
Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

ARTICOLO 27/BIS
Ravvedimento
Operoso

- 1. La sanzione e' ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:**
- a) **ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;**
 - b) **ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;**
 - c) **ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;**
 - d) **ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e**

delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

2. Le fattispecie di cui alle lettere c),d),e) devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d'imposta laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Titolo V

Autotutela ed istituti deflativi

ARTICOLO 28 Tutela Giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

ARTICOLO 29 Esercizio dell'autotutela

1. Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo e del responsabile dell'Ufficio o del Servizio, annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.

2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.

3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.

4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposta dal soggetto obbligato.

5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

6. Per i provvedimenti di annullamento o di sospensione di importo superiore di euro 5.164,57 il funzionario acquisisce il preventivo parere della Giunta comunale.

	<p>7. Il funzionario competente non deve acquisire il parere della Giunta comunale nei casi di rigetto delle istanze di autotutela o di sospensione.</p> <p>8. Nel caso di entrate tributarie in pendenza di giudizio, previa conforme deliberazione della Giunta Comunale, è possibile annullare qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di continuare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto di annullamento, dei seguenti elementi:</p> <p>a) probabilità di soccombenza dell'amministrazione specie in presenza di simili vicende fiscali conclusesi negativamente;</p> <p>b) valore della lite;</p> <p>c) costo della difesa e della soccombenza;</p> <p>d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.</p>
<p><u>ARTICOLO 30</u> Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato</p>	<p>1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.</p> <p>2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.</p> <p>3. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.</p> <p>4. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione Tributaria ed al Concessionario della riscossione, se trattasi di cartella esattoriale.</p>
<p><u>ARTICOLO 31</u> Accertamento con adesione</p>	<p>1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.</p> <p>2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione e neppure quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.</p>
<p><u>ARTICOLO 32</u> Accertamento con adesione su iniziativa dell'ufficio</p>	<p>1. L'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può invitare il contribuente, anche a mezzo del servizio postale, a comparire per una eventuale definizione del rapporto tributario, mediante applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.</p> <p>2. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà del contribuente di richiederne l'applicazione dopo la notifica dell'avviso di accertamento.</p>
<p><u>ARTICOLO 33</u> Accertamento con adesione su iniziativa del contribuente</p>	<p>1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all'Ufficio, anteriormente alla eventuale impugnativa dell'atto, istanza, in carta libera, di addivenire all'adesione dell'accertamento, indicando il proprio recapito, anche telefonico.</p> <p>2. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.</p> <p>4. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'Ufficio. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto.</p> <p>5. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a</p>

<p><u>ARTICOLO 34</u> Definizione mediante accertamento con adesione</p>	<p>darne motivata comunicazione al contribuente. Dalla data di notifica del provvedimento di rigetto riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La definizione della base imponibile è effettuata dal funzionario responsabile del tributo in accordo con il contribuente. Le direttive sono impartite al predetto funzionario dalla Giunta comunale. 2. La determinazione delle sanzioni, la quantificazione degli interessi, la rateizzazioni dell'importo complessivamente dovuto dal contribuente e delle conseguenti garanzie che il contribuente è tenuto a produrre sono disciplinate dalle norme contenute nel decreto legislativo n. 218 del 1997, al quale si fa rinvio. 3. Copia dell'atto di accertamento con adesione, debitamente sottoscritto dalle parti, è rilasciata a cura del funzionario responsabile del tributo al contribuente o al suo rappresentante.
<p><u>ARTICOLO 35</u> Adesione agli atti di imposizione</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nei casi in cui risulterebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'acquiescenza degli avvisi di accertamento da parte del contribuente comporta l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997. 2. Qualora la natura del rapporto non renda applicabile il presente istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente che abbia fatto formale richiesta all'Ufficio per la relativa applicazione.
<p><u>ARTICOLO 36</u> Conciliazione giudiziale</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale. 2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92.

Titolo VI **Disposizioni transitorie e Finali**

<p><u>ARTICOLO 37</u> Disposizioni finali</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
<p><u>ARTICOLO 38</u> Disposizioni transitorie</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2017

*Approvato con delibera consiglio comunale n.65 del 30/11/1998
Modificato con delibera consiglio comunale n.19 del 9/3/2001
Modificato con delibera consiglio comunale n.14 del 29/03/2007
Modificato con delibera consiglio comunale n.49 del 30/11/2007*